



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato n. 1 alla Delib.G.R. n. 12/34 del 10.3.2011

Direttive e criteri di attuazione della legge regionale 13 agosto 2001, n. 12

Art. 1

Ai fini dell'applicazione delle presenti direttive e criteri di attuazione, si intendono equipollenti le seguenti espressioni:

“Legge”

Legge regionale 13 agosto 2001, n. 12

“Assessorato”

Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio

“Impresa”

Impresa legittimata ai sensi dell'art. 1 della L.R. 13 agosto 2001, n. 12, a richiedere ed ottenere i contributi previsti dalla stessa.

“Contributo”

Contributo annuo in conto occupazione previsto dall'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2001, n. 12.

Art. 2 - Beneficiari

I contributi previsti dalla legge sono concessi alle imprese iscritte all'Albo, ai sensi degli artt. 5 e 6, della legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni e integrazioni e aventi sede in Sardegna, nel rispetto del Regolamento CE n°1998 del 15/12/2006 relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).

Art. 3 – Importo del contributo

L'importo del contributo, secondo quanto previsto dal comma 1 e 2 dell'art. 1 della legge, è pari a € 3615,20 per il primo anno di attività, € 2582,28 per il secondo, € 2065,83 per il terzo e € 1549,37 per i successivi.

Qualora l'assunzione riguardi un disabile l'importo del contributo è incrementato del 30%.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nel caso il contratto di apprendistato si trasformi in contratto a tempo indeterminato, il contributo è concesso per ulteriori 2 anni nella stessa misura dell'anno che precede l'assunzione a tempo indeterminato.

Art. 4 - Condizioni per la concessione del contributo

Sono ammesse le domande delle imprese che abbiano proceduto all'assunzione di uno o più apprendisti a far data dall'entrata in vigore della legge, e che la media delle ore lavorate non sia inferiore alle 104 ore mensili.

La media dei dipendenti in carico alle imprese di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge, è stabilita attraverso il calcolo matematico delle unità lavorative con contratto a tempo indeterminato che hanno prestato la loro opera nell'impresa nei dodici mesi antecedenti le assunzioni.

Nel complesso dei dipendenti in carico all'azienda vanno considerati sia i lavoratori ad orario pieno sia quelli ad orario parziale.

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dalla legge, redatta esclusivamente secondo lo schema allegato alle presenti direttive, da compilarsi in ogni suo campo, pena l'inammissibilità della stessa e corredata della documentazione obbligatoria prevista, deve essere trasmessa con lettera raccomandata indirizzata a: Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio- Servizio Artigianato- viale Trieste, 105 – 09123 Cagliari.

Per la presentazione delle domande, verranno pubblicati appositi avvisi pubblici.

Le domande, complete della documentazione obbligatoria prevista, dovranno pervenire entro e non oltre 40 giorni dalla pubblicazione dell'avviso. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Le domande che perverranno prive anche in parte della documentazione obbligatoria prevista saranno considerate inammissibili.

Art. 6 – Documentazione obbligatoria

1. Alle domande dovranno essere allegati obbligatoriamente, pena l'inammissibilità delle stesse, i documenti di seguito elencati, dalla lettera a) alla lettera h) compresa:

- a) certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, di cui agli artt. 5 e 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni e integrazioni, aggiornato;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio redatta dal rappresentante legale dell'impresa attestante il numero dei dipendenti (o la media degli stessi), esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto a tempo determinato, in carico nei dodici mesi precedenti le assunzioni per cui si chiede il contributo;
- c) copia della comunicazione inoltrata al competente Ufficio per il lavoro attestante l'assunzione degli apprendisti oggetto di richiesta di contributo e, in caso di avvenuta cessazione, copia della comunicazione inoltrata al competente Ufficio per il lavoro;
- d) copia del contratto di apprendistato sottoscritto dal lavoratore e dall'impresa al momento dell'assunzione.
- e) eventuale certificato di disabilità relativo agli apprendisti assunti;
- f) documento unico di regolarità contributiva (DURC) aggiornato al periodo di trasmissione della domanda di contributo ;
- g) copia buste paga vidimate dall'INAIL e firmate dal lavoratore, relative al periodo per il quale si richiedono i contributi; il periodo è da intendersi dal mese di assunzione almeno fino al mese precedente l'invio della domanda stessa, mentre, in caso di avvenuta cessazione del contratto, dalla data di assunzione fino al mese di cessazione;
- h) codice IBAN.

Le domande pervenute, prive anche in parte di uno o più dei documenti sopra elencati non saranno considerate ammissibili.

2. Ove si versasse nelle condizioni sottoelencate, andrà parimenti prodotta copia della seguente documentazione:
- **precedenti periodi di apprendistato già effettuati:** copia della scheda anagrafica dell'apprendista;
 - **servizio militare:** foglio di congedo illimitato rilasciato dalla competente Autorità e comunicazione scritta all'Ufficio del Lavoro attestante la regolare ripresa dell'attività lavorativa;
 - **malattia e/o infortunio:** tutta la documentazione medica attestante la malattia e/o l'infortunio e comunicazioni inviate all'INAIL;
 - **maternità:** certificazione medica attestante l'inizio e la fine del periodo di maternità, e comunicazione scritta dell'impresa concernente l'eventuale riduzione dell'orario di lavoro;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- **licenziamento per giusta causa e giustificato motivo:** tutte le comunicazioni formali intervenute tra il lavoratore e l'impresa, nonché all'Ufficio del Lavoro, così come previsto dai rispettivi CCNL.
3. Eventuali integrazioni documentali richieste dall'Ufficio Istruttore, riferite alle condizioni di cui al comma 2 sopraelencate, dovranno pervenire entro e non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta, a pena di esclusione dalle agevolazioni. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Art. 7 – Modalità istruttorie

Entro 60 giorni, l'Ufficio all'uopo costituito presso l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio-Servizio Artigianato, provvede all'istruttoria delle domande, alla verifica della documentazione prodotta dall'impresa richiedente e procede, quindi, al calcolo dell'ammontare del contributo spettante. Con successiva determinazione del Direttore del Servizio Artigianato, ai sensi della L.R. n. 31/1998, si provvederà ad autorizzare la concessione del contributo.

Il contributo verrà erogato in quote annuali alla fine di ciascun anno dalla data di assunzione del dipendente oggetto della provvidenza o in frazione di anno, in caso di cessazione anticipata del contratto.

Nel caso di inammissibilità della domanda, di diniego o di esclusione dal contributo, la sopra richiamata Autorità ne darà comunicazione all'impresa interessata specificando le relative motivazioni.

Nell'ipotesi in cui si determinasse carenza di fondi si procederà all'istruttoria delle pratiche sulla base della data di presentazione della domanda, a parità di data sulla base della data di completamento della documentazione e a parità di quest'ultima, sulla base della data di assunzione.

Art. 8 – Disposizioni per l'ente gestore

Entro i successivi 10 giorni dalla ricezione della Determinazione del Direttore del Servizio Artigianato, l'Ente gestore del fondo dispone per l'erogazione del contributo.

L'imputazione della relativa spesa graverà sul fondo istituito presso l'ente creditizio gestore, incrementato dalle risorse finanziarie assegnate a carico degli stanziamenti iscritti nell'UPB S06.03.002.

Art. 9 - Disposizioni per le annualità successive

Entro novanta giorni dal decorso dell'annualità di servizio o dalla cessazione del rapporto di apprendistato, a pena di decadenza del contributo, l'impresa destinataria del contributo stesso deve



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

inviare al Servizio Artigianato la documentazione (buste paga relative all'ulteriore annualità compiutasi e DURC aggiornato al mese di scadenza di detta annualità) attestante l'effettuazione delle prestazioni lavorative per il periodo interessato. Sulla scorta di tale documentazione il Direttore del Servizio Artigianato autorizzerà l'Ente gestore a provvedere alla liquidazione dell'annualità interessata. Non sarà possibile procedere al pagamento delle ulteriori quote spettanti in assenza di produzione del DURC.

Il mancato invio entro i termini stabiliti, comporterà l'automatica decadenza dei benefici contributivi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.2 della Legge, in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo effettuato prima della scadenza del contratto stesso, l'impresa artigiana perde il diritto al contributo dall'origine e sarà tenuta a rimborsare le annualità eventualmente già riscosse. Nel caso di dimissioni del lavoratore, il contributo spetta limitatamente al periodo di lavoro prestato.